



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 dicembre 2023
(OR. en)

5321/08
DCL 1

AVIATION 11
ISR 2

DECLASSIFICAZIONE

del documento: ST 5321/08 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 17 gennaio 2008

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Israele per un accordo globale sui trasporti aerei

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 gennaio 2008 (28.01)
(OR. EN)**

5321/08

RESTREINT UE

**AVIATION 11
ISR 2**

RELAZIONE

del: Segretariato del Consiglio

alle: Delegazioni

n. prop. Com: 15540/07 AVIATION 207 ISR 17

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Israele per un accordo globale sui trasporti aerei

1. Introduzione

Il 22 novembre 2007 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio affinché la autorizzi ad avviare negoziati con Israele per un accordo globale sui trasporti aerei.

Il 15 gennaio 2008 il gruppo "Trasporti aerei" ha discusso per la prima volta la suddetta raccomandazione. Tutte le delegazioni che hanno espresso un parere hanno sostenuto la proposta di accordare un mandato alla Commissione per aprire i negoziati con Israele per l'accordo in questione. La maggior parte delle delegazioni ha inoltre suggerito di allineare le direttive di questo negoziato con il testo del mandato per la Giordania, che il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" ha recentemente adottato. Alcune delegazioni hanno inoltre sottolineato che occorre negoziare e siglare un accordo orizzontale con Israele prima di poter proseguire i negoziati per un accordo globale sui trasporti aerei.

RESTREINT UE

2. Seguito

Si allega per le delegazioni il progetto di decisione in materia che dà seguito alla raccomandazione e alla prima discussione del gruppo "Trasporti aerei" tenutasi il 15 gennaio 2008. Le modifiche rispetto alla raccomandazione della Commissione sono indicate in **grassetto** e ~~in testo sbarrato~~ nella versione inglese.

Nella riunione del 29 gennaio 2008 il gruppo proseguirà l'esame del progetto di decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Israele per un accordo globale sui trasporti aerei.

FI ha sollevato una riserva d'esame generale sul testo.

DECLASSIFIED

**PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,**

RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Israele
per un accordo globale sui trasporti aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 1,

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive competenze, con Israele per un accordo globale sui trasporti aerei.

La Commissione conduce i negoziati conformemente alle direttive di cui all'allegato I e alla procedura ad hoc stabilita nell'allegato II della presente decisione.¹

La presente decisione lascia impregiudicate le modalità, conformemente al diritto comunitario, in particolare al regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, inerenti ai vigenti accordi bilaterali tra gli Stati membri e Israele, in attesa della conclusione di un accordo comunitario.

¹ I negoziati sono condotti in modo da assicurare una piena e tempestiva consultazione di tutte le parti interessate, comprese l'industria aerea europea, lungo tutto l'arco dei negoziati.

RESTREINT UE

L'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l'applicazione delle misure UE in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

ALLEGATO I DELL'ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

(Comunità e suoi Stati membri-Israele, accordo globale sui trasporti aerei)

1. Obiettivi negoziali

Sulla base delle strette relazioni politiche ed economiche tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e Israele, dall'altro, e degli obiettivi specifici in materia di trasporto aereo previsti dal piano d'azione UE-Israele, l'accordo dovrà contemplare una serie di questioni con l'obiettivo essenziale dell'apertura del mercato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e Israele, in cui i vettori di entrambe le Parti possano fornire liberamente i loro servizi attenendosi ai principi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate basate sul riconoscimento reciproco.

2. Campo di applicazione dell'accordo

Un accordo globale sui trasporti aerei permetterebbe alle Parti di istituire un quadro chiaro e coerente per lo sviluppo costruttivo delle loro relazioni nel settore dell'aviazione per il prossimo futuro. Il citato quadro poggerebbe su un pacchetto globale di diritti e obbligazioni volti a garantire e promuovere, tra l'altro, il ravvicinamento delle norme in modo da evitare conflitti tra norme nel settore dell'aviazione, e a stabilire meccanismi comuni per la cooperazione in materia di sicurezza, protezione e salvaguardia dell'ambiente nonché favorire la cooperazione nel settore industriale. L'accordo disciplinerebbe diversi aspetti e sarebbe finalizzato alla graduale, reciproca e sostenibile apertura dei mercati, fatto salvo un processo di cooperazione regolamentare volto alla convergenza pur garantendo nel contempo un congruo livello di flessibilità (ad esempio, per quanto riguarda i periodi transitori). L'accordo non riduce il livello di accesso al mercato creato dagli accordi bilaterali esistenti. La Comunità non concederà diritti di traffico supplementari tra un punto situato nell'Unione europea e un punto situato in un paese terzo senza consultare nuovamente il Consiglio.

RESTREINT UE

- (1) La Commissione assicura la conformità dell'accordo al trattato e alla pertinente normativa comunitaria.
- (2) L'accordo dovrebbe prevedere idonei meccanismi per la verifica e lo scambio di informazioni, affinché sia mantenuta la reciproca fiducia nell'adempimento delle obbligazioni sottoscritte, in modo da garantire condizioni paritarie.
- (3) L'accordo dovrebbe stabilire disposizioni rigorose in materia di sicurezza aerea e protezione tenendo conto delle procedure, delle norme e degli sviluppi applicabili o in atto nel territorio della Comunità.
- (4) L'accordo dovrebbe comprendere disposizioni sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato per garantire condizioni paritarie a tutti gli operatori del mercato.
- (5) L'accordo dovrebbe mirare ad associare Israele all'attuazione del cielo unico europeo.
- (6) L'accordo dovrebbe trattare gli aspetti dell'intermodalità tra modi diversi di trasporto.
- (7) L'accordo dovrebbe garantire la flessibilità necessaria per intraprendere azioni all'interno dell'UE con riferimento ai temi ambientali, e in particolare alle misure volte a ridurre l'impatto dei trasporti aerei sui cambiamenti climatici, la qualità dell'aria e i livelli acustici nelle vicinanze degli aeroporti.
- (8) L'accordo non dovrebbe vietare l'imposizione fiscale sul carburante per l'aviazione fornito agli aeromobili. Esso dovrebbe precisare che le norme applicabili all'imposizione fiscale sul carburante per l'aviazione di una delle Parti devono essere rispettate dai vettori aerei dell'altra Parte quando operano voli a destinazione di, in partenza da o all'interno del territorio della prima Parte.
- (9) L'accordo dovrebbe mirare alla liberalizzazione del regime di investimenti tra le Parti contraenti con adeguate salvaguardie.

RESTREINT UE

- (10) Un capitolo specifico dovrebbe vertere sulla cooperazione in materia di tecnologia e ricerca.
- (11) Nell'attuazione di tali obiettivi, l'accordo dovrebbe prevedere la flessibilità necessaria, in particolare per quanto concerne i periodi di transizione.
- (12) È auspicabile l'inclusione di una "clausola di estensione della nazione più favorita". In virtù di questa clausola, la Comunità e un partner mediterraneo si sforzano di offrire misure di liberalizzazione, che convergono tra loro, ad ogni altro partner mediterraneo a cui sono già legati da un analogo accordo euromediterraneo. Se quest'ultimo paese intende accettare l'offerta, è evidentemente tenuto alla reciprocità verso la Comunità e il primo paese mediterraneo. Se rifiuta l'offerta, è esclusa la reciprocità e l'estensione decade.
- (13) L'accordo non dovrebbe riguardare il settore dell'IVA, ad eccezione dell'imposta sulla cifra d'affari riscossa all'importazione. Dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le disposizioni dei rispettivi accordi in vigore tra uno Stato membro dell'Unione europea e Israele al fine di evitare le doppie imposizioni per quanto riguarda le imposte sul reddito e sul capitale.
- (14) Si dovrebbe dare particolare risalto alla soluzione di importanti questioni commerciali.

3. Struttura dell'accordo

A decorrere dalla sua entrata in vigore, l'accordo finale sostituirà progressivamente le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei esistenti tra gli Stati membri dell'UE e Israele, tenendo conto dell'accordo orizzontale sui trasporti aerei che dovrà essere già siglato dalla Commissione e da Israele.

RESTREINT UE

L'accordo finale prevedrà che taluni elementi siano applicati precedentemente rispetto ad altri, secondo una modalità progressiva.

La Commissione dovrebbe negoziare idonee clausole affinché l'accordo possa trovare temporanea applicazione nel periodo che intercorrerà tra la firma e la conclusione dell'accordo ad opera delle Parti, conformemente al diritto nazionale applicabile.

4. Gestione dell'accordo

Ciascuna delle Parti sarà responsabile dell'attuazione dell'accordo sul proprio territorio e nei confronti dei propri cittadini e vettori aerei.

L'accordo dovrebbe prevedere un adeguato meccanismo per la composizione delle controversie e misure di salvaguardia; è istituito un comitato misto di rappresentanti delle Parti, a cui spetterà il compito di gestire e attuare adeguatamente l'accordo.

5. Conduzione dei negoziati

La Commissione conduce i negoziati nell'osservanza delle presenti direttive e della procedura ad hoc di cui all'allegato II della presente decisione.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

Per i settori di competenza degli Stati membri, la Commissione provvede affinché durante i negoziati siano adeguatamente prese in considerazione le preoccupazioni degli Stati membri. L'accordo, il cui testo fa ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'UE, comprende una clausola linguistica a tal fine.

Qualora non si registrino progressi per un periodo prolungato e non si possano prevedere progressi nel prossimo futuro, la Commissione raccomanda la modifica o la revoca del mandato

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

ALLEGATO II DELL'ALLEGATO

PROCEDURA AD HOC PER I NEGOZIATI SU UN ACCORDO GLOBALE SUI TRASPORTI AEREI TRA LA COMUNITA EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E ISRELE

I. Procedura

1. La Commissione conduce i negoziati a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, di concerto con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito.
2. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sui progressi compiuti nei negoziati e sui risultati degli stessi.

II. Norme di condotta da osservare

1. L'autorizzazione ad avviare i negoziati comporta automaticamente la costituzione di un comitato speciale incaricato dei negoziati in questione. ²

A tal fine, gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio quanto prima possibile, secondo modalità di loro scelta, i nominativi dei rispettivi rappresentanti presso detto Comitato.

² Per ragioni di riservatezza appare opportuno stabilire che i rappresentanti degli Stati membri siano designati nominativamente e costituiscano i soli destinatari dei documenti relativi ai negoziati. Ciò non significa che essi non possano essere sostituiti o accompagnati da esperti.

RESTREINT UE

2. I negoziati devono essere preparati in tempo opportuno.

A tal fine i servizi della Commissione comunicano al Segretariato generale del Consiglio il programma previsto e trasmettono i pertinenti documenti al più presto.

3. Tra la Commissione e gli Stati membri è mantenuto uno stretto coordinamento.

- a) Ciascuna sessione di negoziato è preceduta da una riunione in sede di comitato speciale allo scopo di individuare i problemi principali per la Comunità e i suoi Stati membri e definire, se possibile, una posizione comune o fissare indirizzi.

La presidenza organizza detta riunione in tempo utile, in consultazione con la Commissione.

- b) Le riunioni di coordinamento si tengono sul posto lungo tutto l'arco dei negoziati su iniziativa della Commissione, della presidenza o di uno Stato membro.

La Presidenza organizza dette riunioni e, se necessario, predispone documenti sui risultati delle discussioni svoltesi.

- c) I membri del comitato speciale sono invitati a partecipare a tutte le sessioni negoziali.

I colloqui cui non partecipano i membri del comitato speciale dovrebbero essere eccezionali e non devono sostituirsi alla normale procedura. In ogni caso, il comitato speciale deve esserne adeguatamente informato.

RESTREINT UE

Durante tali colloqui la Commissione può essere accompagnata da un numero limitato di membri del comitato speciale che agiscono in qualità di esperti. In ogni caso, la presidenza del comitato speciale può partecipare, a sua richiesta, a tali colloqui.

- d) Nel corso dei negoziati per i settori di competenza della Comunità è la Commissione che si esprime a nome della Comunità e i rappresentanti degli Stati membri intervengono solo su richiesta della Commissione. Inoltre, i rappresentanti degli Stati membri si astengono da qualsiasi atto idoneo a compromettere la buona esecuzione dei compiti della Commissione.

DECLASSIFIED